

COMUNE DI PRECENICCO

Settore Finanziario

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000 e dell'art. 16 del Regolamento sui Controlli Interni

La salvaguardia degli equilibri di bilancio

Premessa, riferimenti normativi e contabili

Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).

2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 9 della Legge 243/2012

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.

La ratio dell'art.193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al titolo quarto della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo secondo della spesa siano effettivamente finanziati con le entrate specifiche (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in c/capitale) che si erano ipotizzate in preventivo e che le medesime si siano effettivamente concretizzate o realizzate.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Un momento importante della gestione finanziaria dell'ente

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Il controllo sugli equilibri finanziari

Tuel 267/2000 - Capo III "Controlli interni"

Il controllo sugli equilibri finanziari è invece stato inserito nel Capo III "Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 che così testualmente recita:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Regolamento Comunale sui "Controlli interni"

Il Consiglio Comunale ha disciplinato l'attività di controllo degli equilibri finanziari, con l'art. 16 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione n. 3 del 12.2.2013, che prevede quanto segue:

Art. 16 Controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo degli equilibri finanziari è assicurato sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. e i.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la vigilanza dell'Organo di revisione e con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili di Servizio procedenti, ai quali il responsabile del servizio finanziario può a tal fine richiedere ogni informazione, richiesta di chiarimento, documentazione e quant'altro attinente.

3. Per favorire il predetto coinvolgimento attivo, il Responsabile del Servizio finanziario inoltra attraverso posta elettronica – in vista della riunione di cui al comma successivo - al termine di ciascun trimestre, il quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e dei risultati differenziali al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario e ai Responsabili di Servizio precedenti.

4. Con cadenza di norma trimestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione, cui partecipano i Responsabili di Servizio precedenti, il Segretario comunale e possibilmente anche il Revisore, dove si esaminano in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità: a. l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Risorse ed obiettivi; b. l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza; c. l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione e alle spese in conto capitale. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento. Alla riunione possono partecipare anche il Sindaco e gli Assessori.

5. Resta salva la facoltà del Responsabile del Servizio Finanziario di convocare una riunione straordinaria, qualora, in corso di esercizio, rilevi fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri.

6. Sulla scorta delle informazioni raccolte e dopo ogni riunione, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione conclusiva, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento. Al Revisore che non abbia potuto partecipare alla riunione, sarà inviato verbale della riunione stessa corredato della relativa documentazione; ove il Revisore non sollevi rilievi o richiesta di chiarimenti nei 10 giorni successivi all'invio, il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio si intende dallo stesso avallato.

7. Ad avvenuta ricezione della relazione conclusiva di cui al precedente comma, la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento e nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, dovrà proporre con urgenza al Consiglio Comunale le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

8. Il Responsabile del servizio finanziario nell'ambito delle attività di controllo terrà conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, segnalando tempestivamente al Sindaco e all'Assessore al Bilancio il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da:

- produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi del bilancio del Comune;
- porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune.

Nella segnalazione, oltre all'indicazione delle ragioni, possono essere indicati i possibili rimedi.

Verifica degli equilibri finanziari e monitoraggio

Con l'entrata in vigore del D.lgs 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014 sono state introdotte modifiche all'articolo 193 del Tuel in merito alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previgente versione dell'articolo 193 prevedeva infatti l'obbligo per gli enti di effettuare annualmente con delibera consiliare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio.

La nuova versione della norma ha eliminato la parte relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, concentrandosi unicamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti adempimenti.

Arconet ha pubblicato una risposta in materia di armonizzazione contabile nella quale afferma la non obbligatorietà della verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, segnalando però che l'articolo 147-ter, comma 52, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.

Ulteriore modifica normativa riguarda la tempistica entro cui tale atto deve essere adottato dal Consiglio comunale, pena l'avvio delle procedure previste dall'articolo 141 del Tuel in caso di mancata approvazione del bilancio. A decorrere dall'esercizio 2015 la nuova disposizione ha anticipato tale termine al 31 di luglio.

È necessario però ricordare come il DL 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 abbia disposto, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'articolo 147-quinquies del Tuel, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Inoltre, l'art. 153, comma 4 del TUEL (modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) ribadisce i compiti di vigilanza del responsabile del servizio finanziario. Il comma 4 recita *"Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica."*

Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia dei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica".

L'operazione di ricognizione ha le seguenti finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

In data 26.06.2024 si è tenuta la riunione periodica con la partecipazione del Segretario Comunale, e il personale dei singoli Servizi, alla presenza dell'Assessore al Bilancio, nella quale sono stati esaminati in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:

- l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
- l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
- l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione e alle spese in conto capitale;
- lo Stato di attuazione dei programmi e il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel PIAO.

Sulla base delle informazioni assunte durante la riunione si è provveduto alla ricognizione dello stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa evidenziando la situazione contabile alla data del 26/06/2024, e analizzando lo stato di attuazione dei programmi e il grado di raggiungimento degli obiettivi alla medesima data, tenendo conto che:

- il bilancio di previsione 2024/2026 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.01.2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 24/01/2024 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 con relativa assegnazione delle risorse ai singoli responsabili;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 06.03.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) con relativa assegnazione degli obiettivi di Performance anno 2024;

Gli esiti della ricognizione finanziaria sono riportati nelle tabelle che seguono.

Gli schemi e le tavole di verifica per la salvaguardia:

Tabella 1 - Risultato di amministrazione esercizio 2023

Lo schema di rendiconto di gestione per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08/05/2024 e presenta le seguenti risultanze finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2023				
		residui	competenza	totale
FONDO DI CASSA AL 01.01.2023				1.078.475,39
RISCOSSIONI	+	284.603,26	1.955.433,89	2.240.037,15
PAGAMENTI	-	191.038,91	2.079.080,45	2.270.119,36
FONDO DI CASSA AL 31 12 2023	=			1.048.393,18
RESIDUI ATTIVI	+	670.610,20	493.024,49	1.163.634,69
RESIDUI PASSIVI	-	200.255,98	556.330,06	756.586,04
FPV PER SPESE CORRENTI				7.121,40
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			316.828,17
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 12 2023 (A)	=			1.131.492,26

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	
A) Risultato di amministrazione	1.131.492,26
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	344.393,18
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	500,00
Altri accantonamenti	10.393,39
B) Totale parte accantonata	355.286,57
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	55.538,02
Vincoli derivanti da trasferimenti	439.169,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	32.369,10
C) Totale parte vincolata	527.076,48
Parte destinata agli investimenti	5.638,10
D) Totale parte destinata agli investimenti	5.638,10
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	243.491,11

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.

Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in conto competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in conto residui).

I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio, mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta

producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, ad una nuova ed ulteriore operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'attuale quadro normativo.

Situazione contabile dell'attuale bilancio

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione.

Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, oggetto di costante monitoraggio ripreso poi nell'operazione di Salvaguardia (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono tutt'ora dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere. (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti, come nelle successive eventuali variazioni agli stanziamenti e nell'articolazione della struttura contabile, non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli, pertanto, è tutt'ora formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare, quanto meno in sede di rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

Per quanto riguarda, infine, il controllo sulla veridicità delle variazioni alle previsioni di entrata e la compatibilità delle richieste di modifica nelle previsioni di spesa avanzate dai Responsabili dei diversi Servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzata al possibile aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni più aggiornate disponibili in sede di Salvaguardia.

La situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio attuale nelle previsioni di competenza nei tre anni considerati dalla programmazione.

Le Entrate

Le previsioni aggiornate di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

L'attuale dimensionamento degli stanziamenti di entrata è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di accertamento in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali di bilancio (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli di bilancio riportati in questo documento espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione.

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti aggiornati di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo, ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Dopo questa premessa di carattere generale, le tabelle seguenti (tabelle n. 2 e n. 3) mostrano il riepilogo dell'entrata per titoli, con gli stanziamenti aggiornati dei diversi tipi di entrata e il rispettivo grado di accertamento.

Tabella 2 - Grado di accertamento delle entrate

Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali attuali ed agli accertamenti assunti:

ENTRATE	PREVISIONE ATTUALE	ACCERTATO	%
Utilizzo Avanzo di amministrazione parte corrente	63.275,00	85.981,19	135,88%
Utilizzo Avanzo di amministrazione parte investimenti	188.880,13	364.802,56	193,14%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7.121,40	44.511,69	625,04%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	316.828,17	401.996,54	126,88%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	783.000,00	634.338,77	81,01%
Titolo II - Trasferimenti correnti	836.259,32	629.067,48	75,22%
Titolo III - Entrate extratributarie	280.856,90	114.282,59	40,69%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.121.224,14	1.957.874,51	92,30%
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	349.040,00	349.040,00	100,00%
Titolo VI - Accensioni prestiti	349.040,00	0,00	0,00%
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	432.600,00	317.670,25	73,43%
Totale Entrate	5.728.125,06	4.899.565,58	85,54%

Tabella 3 - Andamento tendenziale delle entrate

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2024:

ENTRATE	PREVISIONE ATTUALE	ACCERTATO/UTILIZZATO	%
Utilizzo Avanzo di amministrazione parte corrente	63.275,00	63.275,00	100,00%
Utilizzo Avanzo di amministrazione parte investimenti	188.880,13	188.880,13	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7.121,40	7.121,40	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	316.828,17	316.828,17	100,00%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	783.000,00	770.000,00	98,34%
Titolo II - Trasferimenti correnti	836.259,32	820.000,00	98,06%
Titolo III - Entrate extratributarie	280.856,90	255.000,00	90,79%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.121.224,14	2.100.000,00	99,00%
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	349.040,00	349.040,00	100,00%
Titolo VI - Accensioni prestiti	349.040,00	0,00	0,00%
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	432.600,00	365.000,00	84,37%
Totale Entrate	5.728.125,06	5.235.144,70	91,39%

Le spese

Le previsioni aggiornate delle uscite, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono la conseguenza di una valutazione sui procedimenti contabili e sui flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime aggiornate sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di impegno in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali (attendibilità). Le previsioni aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) sono state formulate nel rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza), mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevola la consultazione.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni aggiornate sono state valutate anche in base agli andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Tabella 4 - Impegni assunti

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

SPESE	PREVISIONE ATTUALE	IMPEGNATO	%
Titolo I - Spese correnti	1.780.686,99	1.238.232,41	69,54%
Titolo II - Spese in conto capitale	2.958.248,07	1.120.637,12	37,88%
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	349.040,00	0,00	0,00%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	207.550,00	0,00	0,00%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	432.600,00	308.235,07	71,25%
Totale Spese	5.728.125,06	2.667.104,60	46,56%

Tabella 5 - Andamento tendenziale impegni di spesa

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2024:

SPESE	PREVISIONE ATTUALE	IMPEGNI	%
Titolo I - Spese correnti	1.780.686,99	1.590.000,00	89,29%
Titolo II - Spese in conto capitale	2.958.248,07	2.210.000,00	74,71%
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	349.040,00	349.040,00	100,00%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	207.550,00	207.550,00	100,00%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	432.600,00	365.000,00	84,37%
Totale Spese	5.728.125,06	4.721.590,00	82,43%

Tabella 6 - Gestione residui attivi

La gestione dei residui attivi, alla data della presente verifica, presenta la seguente situazione:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	564.094,82	115.924,94	20,55%
Titolo II - Trasferimenti correnti	34.683,36	10.459,29	30,16%
Titolo III - Entrate extratributarie	160.595,42	74.023,07	46,09%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	399.711,78	133.160,00	33,31%
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Titolo VI - Accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00%
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.449,58	2.378,25	36,87%
Totale Entrate	1.165.534,96	335.945,55	28,82%

Tabella 7 - Gestione residui passivi

La gestione dei residui passivi, alla data della presente verifica, presenta la seguente situazione:

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI PAGATI	%
Titolo I - Spese correnti	606.875,32	287.835,44	47,43%
Titolo II - Spese in conto capitale	121.004,07	116.268,56	96,09%
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	28.706,65	12.673,63	44,15%
Totale Spese	756.586,04	416.777,63	55,09%

Tabella 8 - Verifica equilibri

E' possibile, pertanto, rappresentare gli equilibri finanziari come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	7.121,40
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.377.688,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	39.023,15
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.238.232,41
D1) Fondo pluriennale di parte corrente (di spesa)	(-)	6.440,65
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		179.160,33
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	85.981,19 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)	(-)	265.141,52

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	364.802,56
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	401.996,54
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.306.914,51
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	39.023,15
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	349.040,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.120.637,12
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di spesa	(-)	200.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U--U1-V+E)	(-)	1.365.013,34
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	349.040,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W EQUILIBRIO FINALE (W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.979.194,86
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI		
O) Equilibrio di parte corrente		265.141,52
Utilizzo risultato di amministrazione per finanziamento di spese correnti (H)	(-)	57.907,97
EQUILIBRIO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI		207.233,55

Sulla base delle proiezioni, è altresì possibile rappresentare gli equilibri finanziari al 31/12/2024 come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	7.121,40
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.845.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	39.023,15
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.590.000,00
D1) Fondo pluriennale di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 altri trasferimenti in c/capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	207.550,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		93.594,55
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	63.275,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		156.869,55

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	188.880,13
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	316.828,17
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.449.040,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	39.023,15
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	349.040,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.210.000,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di spesa	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	349.040,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U--U1-V+E)		7.645,15
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	349.040,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W EQUILIBRIO FINALE (W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		513.554,70
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		156.869,55
Utilizzo risultato di amministrazione per finanziamento di spese correnti (H)	(-)	57.907,97
EQUILIBRIO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI		98.961,58

Debiti fuori bilancio

La verifica della persistenza degli equilibri di bilancio non può prescindere da un riscontro in merito all'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio che, ovviamente, per essere riconoscibili devono rientrare in una delle categorie indicate tassativamente dall'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) che prevede che:

"... Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ..".

Anche il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio qualificandolo come *"un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"*;

Rientra tra gli obblighi di ciascun Responsabile di Settore provvedere a comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali posizioni debitorie non previste in bilancio o passività potenziali.

Alla data odierna non sono pervenute segnalazioni da parte dei Responsabili di Settore, pertanto si può affermare che non si è a conoscenza di ulteriori procedure che possano determinare debiti fuori bilancio e/o di passività potenziali.

Osservazioni conclusive

La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali tra quelli espressamente previsti dal Testo Unico. Il Consiglio, infatti, con questa delibera dà atto che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio oppure, qualora siano stati accertati possibili squilibri, adotta le misure necessarie per ristabilire una situazione di equilibrio.

Il ripristino della situazione sostanziale di pareggio è attuato agendo su una o più direzioni, che possono interessare sia il versante delle entrate (ulteriori disponibilità) che quello delle uscite (contrazione della spesa).

Mentre la verifica sul permanere degli equilibri di bilancio (Salvaguardia) è un adempimento obbligatorio che l'Ente è tenuto comunque a deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di uno sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Dall'analisi condotta nel presente documento si evince che il Bilancio di Previsione dell'Ente è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti aggiornati di entrata corrispondono nel loro totale a quelli di spesa per l'intero triennio, è stato valutato con attenzione anche l'andamento del fabbisogno complessivo di cassa tenuto conto anche dei flussi tendenziali che si verificheranno da oggi sino al 31 dicembre 2024.

Esito delle verifiche effettuate:

Sono state analizzate, in una prospettiva futura, l'andamento degli equilibri di bilancio del 2024 ma anche degli esercizi successivi.

I risultati della verifica sono di seguito sinteticamente riportati:

Gestione di competenza dell'esercizio 2024

Accertamento delle entrate regolare rispetto alle previsioni.

Andamento regolare degli impegni di spesa relativi alla gestione corrente che evidenzia la copertura del fabbisogno corrente;

Impegni di spesa relativi alla gestione in conto capitale correlati all'andamento dell'accertamento delle entrate per investimenti, e comunque sostanzialmente in linea con le previsioni.

Gestione della cassa

La situazione di cassa non evidenzia la necessità di ricorso ad anticipazione di Tesoreria. Pertanto, si può affermare che anche il bilancio di cassa è in equilibrio.

Gestione dei residui

La massa contabile dei residui attivi e passivi rimasti iscritti è costantemente monitorata. In considerazione del grado di riscossione dei residui attivi è stato inoltre calcolato e accantonato un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità.

Debiti fuori bilancio

Alla data della rilevazione non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge e pertanto non è necessario adottare alcun provvedimento per il loro ripiano.

Considerazioni e provvedimenti conseguenti:

Fatte queste premesse, si continuerà a monitorare l'andamento delle entrate e delle spese, per verificarne la coerenza con le attuali proiezioni a dicembre.

La proiezione al 31 dicembre evidenzia il permanere dell'equilibrio sia di parte corrente che in conto capitale, con il conseguente rispetto dell'equilibrio finale

La gestione dei residui non desta preoccupazioni ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio poiché, in base ai dati attualmente conosciuti, non vi sono elementi tali da far ritenere probabile uno squilibrio di bilancio originato dalle passate gestioni. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, già accantonato per € 344.393,18 oltre a € 41.753,84 stanziati a bilancio si ritiene congruo per far fronte alle possibili minori entrate di natura tributaria e patrimoniale che potrebbero verificarsi nel corso dell'anno. Si evidenzia che l'elevata rappresentazione del fondo è dovuta principalmente alle numerose annualità mantenute di residui in particolare relativi a posizioni tributarie pregresse. Con il Rendiconto 2023 è iniziata l'operazione di cancellazione di parte delle posizioni con anzianità più elevata dal conto del bilancio e mantenimento delle stesse nella situazione patrimoniale.

Non risultano alla data odierna debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti o per i quali non siano state reperite le risorse finanziarie.

Le società partecipate dall'Ente, pur in considerazione della limitata quota azionaria posseduta, non presentano squilibri o perdite di bilancio che possano influenzare negativamente l'equilibrio finanziario del Comune di Precenico.

Alla luce delle considerazioni espresse non risulta necessaria l'adozione di misure di riequilibrio con gli strumenti di cui all'art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000.

Precenico, 27/06/2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Michela CHERSIN